

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo e *reconventio reconventionis*

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, va ribadito che la domanda riconvenzionale dell'opposto è ammissibile solo se dipende dalla domanda riconvenzionale dell'opponente.

Tribunale di Bari, sentenza del 5.1.2017, n. 3

...omissis...

Fatto

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.

B.ddddd., titolare dell'omonimo Frantoio Oleario, premettendo di aver fornito e consegnato olio e olive ...omissis... per ottenerne il pagamento.

La richiesta monitoria è stata accolta con decreto ingiuntivo n. (omissis...)/2008, non provvisoriamente esecutivo, emesso in data 16 luglio 2008 dal G.U. del Tribunale di Bari, soppressa sezione distaccata di Putignano. L'ingiunta ha proposto tempestiva e rituale opposizione, eccependo in compensazione il proprio credito di € 482.202,44 per assunte provvigioni maturate sulla vendita di olio di oliva effettuata per conto della B., giusta fatture n. (...omissis....

Ha proposto anche domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo credito vantato e portato dai titoli indicati.

All'opposizione ha resistito la ddddB. evidenziando che la controparte aveva sostanzialmente confermato l'esistenza del debito azionato in sede monitoria, tanto che ha insistito nella concessione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.

Ha disconosciuto tutta la documentazione prodotta dalla opponente, contestandone la genuinità e negando l'esistenza di qualsivoglia rapporto di mediazione con la controparte; ad ogni modo, ove mai esistente il vantato diritto alle provvigioni, ha eccepito che lo stesso sarebbe ormai prescritto, sicchè ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e la condanna della opponente al ristoro dei danni da inadempimento, nella misura di € 35.000,00, oltre spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletate le prove orali, la causa è giunta all'udienza del 27 settembre 2016 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusive.

L'opposizione è infondata e va respinta.

La hhghg.:

1. non ha contestato l'avversa pretesa creditoria tanto che ne ha eccepito l'estinzione per compensazione;

2. non è riuscita a provare il rapporto di mediazione asseritamente posto alla base del proprio credito, opposto in compensazione; l'unica teste che ha fatto un generico riferimento al rapporto è stata zzzzzzzz dipendente della opponente, che, invero, ha ricordato di aver solo curato l'emissione delle fatture poste a base della domanda riconvenzionale avanzata dalla opponente (fattura n. (zzzzzzz 12.2.2003 di € 113.458,14 - doc. n. 4 del fascicolo di parte opponente - e n. 4 del 10.1.2006 di € 368.744,30 - doc. n. 5 del medesimo fascicolo), documenti di provenienza unilaterale che nulla possono provare in ordine al negozio sostante;

3. ha offerto la testimonianza della L. che non ha riferito di aver assistito ad eventuali accordi fra dddd (ovvero suo marito) relativi alle modalità, ai tempi e ai compensi asseritamente pattuiti e dovuti per la mediazione che la opponente sostiene di aver svolto in favore della opposta;

4. non ha tempestivamente depositato agli atti gli originali degli assegni bancari a firma di D'E. R. inizialmente versati nel proprio fascicolo solo in fotocopia, la cui conformità all'originale è stata da subito contestata dalla controparte, sicchè essi non possono avere alcuna dignità probatoria nel presente giudizio; d'altronde, se è vero che gli assegni erano oggetto di sequestro penale, comunque la opponente non ha provato che non avrebbe potuto ottenerne il dissequestro prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Alle carenze probatorie evidenziate si aggiunge la considerazione per cui, anche ove la creditrice in riconvenzionale avesse compiutamente dimostrato l'esistenza di un negozio di mediazione nella vendita di olio o olive della ari, il diritto alla provvigione eventualmente maturato sarebbe oramai irrimediabilmente prescritto ai sensi dell'art. 2950 c.c.

Sul punto va precisato che alcun pregio ha la tesi sostenuta dalla opponente secondo cui il diritto fatto valere avrebbe causa negli assegni prodotti e non anche nel contratto di mediazione che ne è fonte: è pacifico che la ricognizione di debito in cui si sostanzia un assegno bancario ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; tuttavia essa non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità della rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che il rapporto non è mai stato voluto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.

Destituiti di fondamento il nocciolo dell'opposizione e, conseguentemente la domanda avanzata in riconvenzionale, il decreto ingiuntivo va definitivamente confermato.

Quanto alla domanda proposta dalla B. di risarcimento dei danni da inadempimento, si osserva che nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis.

In sostanza la domanda riconvenzionale dell'opposto è ammissibile solo se dipende dalla domanda riconvenzionale dell'opponente (Cass., sentenza n. 22754 del 04/10/2013), ipotesi non ricorrente nel caso di specie, laddove alla domanda di pagamento delle provvigioni dell'assunta mediazione, la B. ha risposto avanzando richiesta risarcitoria per l'inadempimento al pagamento delle forniture di olio e olive di cui al decreto ingiuntivo.

Le spese processuali occorse per la difesa tecnica seguono l'ordinario criterio della soccombenza e, poste in capo alla opponente, si liquidano come da dispositivo in favore della opposta secondo la quantificazione di cui al D.M. 55 del 2014, applicabile alla fattispecie in ossequio a quanto statuito da Cass. SS.UU. 12 ottobre 2012 n. 17405.

In relazione al valore e alla complessità della controversia, al numero, all'importanza e complessità delle questioni trattate, la liquidazione è misurata sui compensi minimi.

pqm

il Giudice del Tribunale di Bari – sezione stralcio di Rutigliano, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. (omissis...)/2008 emesso il 16 luglio 2008 dal G.U. della soppressa sezione distaccata di Putignano, proposta con citazione notificata il 24 ...omissis..., titolare dell'omonimo

Frantoio Oleario, nonchè sulla domande riconvenzionali proposte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che acquista definitiva efficacia esecutiva;
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla opponente;
3. dichiara inammissibile la reconventio reconventionis avanzata dalla opposta;
4. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali che si liquidano in € 12.678,00, oltre € 1.901,70 per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Rutigliano, 4 gennaio 2017